

Codice A1604C

D.D. 8 giugno 2026, n. 427

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della nuova sorgente potabile ubicata presso località Locciabella, nel Comune di Baceno (VB) e a servizio dell'acquedotto comunale.



ATTO DD 427/A1604C/2026

DEL 08/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia della nuova sorgente potabile ubicata presso località Locciabella, nel Comune di Baceno (VB) e a servizio dell'acquedotto comunale.

Al fine di implementare la risorsa idrica del proprio sistema acquedottistico, l'amministrazione comunale di Baceno (VB), con nota in data 3/4/2025 ha trasmesso alla Provincia del Verbano Cusio Ossola - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. - domanda di nuova concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente ubicata presso località *Locciabella*, nel medesimo comune e a servizio del proprio acquedotto, richiedendo i seguenti quantitativi: portata massima 1 l/s, portata media 1 l/s, volume annuo medio derivato 31.104 metri cubi, con prelievo continuativo dall'1 gennaio al 31 dicembre.

L'intervento riguarda il potenziamento dell'acquedotto rurale in frazione Alpe/Cologno mediante la captazione della nuova sorgente e la realizzazione/adeguamento delle opere di adduzione e accumulo, con finalità di servizio potabile alle utenze sparse dell'area; il fabbisogno stimato è riferito a una popolazione equivalente di circa 60 abitanti, includendo baite rurali, seconde case e servizio al parcheggio/guardiania e fontana escursionistica.

Ai sensi dalle vigenti norme in materia, prima del rilascio della concessione è necessario che venga acquisito il provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto e prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'ASL competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano.

Successivamente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Baceno - committente dello studio idrogeologico per la definizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 1/4/2026 - agli atti dell'amministrazione - ha trasmesso la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. geol. Alessandro Pirocchi - a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

La sorgente *Locciabella* è ubicata nella parte settentrionale del Comune di Baceno, in località Alpe Locciabella, ad una quota di circa 1.810 metri s.l.m., immediatamente a monte del sentiero che collega Alpe Cologno - Alpe Locciabella; il contesto è quello della conca sospesa di Devero, con forte impronta glacio-morfologica e assetto montano; l'area è inoltre in zona di tutela ambientale (ZPS IT1140016 Alpe Veglia e Devero - Monte Giove) e in vincolo idrogeologico.

La conca di Devero è delimitata verso Nord dalla linea di cresta che fa da confine con la Svizzera (Valle di Binn) e che comprende tutte le cime più elevate, per lo più superiori ai 3.000 metri di quota mentre verso Sud è invece delimitata dalle pareti verticali che sovrastano Goglio, così che nell'insieme la Piana di Devero rappresenta una conca sospesa rispetto al fondovalle dell'omonimo torrente. La valletta di Cologno inizia dalla località Cascata dell'Inferno, lungo la strada Goglio - Devero e, in particolare, dal piazzale del parcheggio prima della seconda galleria, da dove parte il sentiero pedonale che risale la vallecchia e raggiunge l'Alpe Fontane; Cologno è costituito da diversi gruppi di baite rurali e altre baite isolate; più a valle, sopra al parcheggio, c'è il nucleo di baite del Motto di Cologno, attualmente servito da un acquedotto piuttosto fatiscente e insufficiente.

Dal punto di vista cartografico, la sorgente è ricompresa nella sezione 035080 (Alpe Devero) della BdTre della Regione Piemonte alla scala 1:10.000 mentre, per quanto concerne l'inquadramento catastale, è identificabile nel mappale n. 39 del foglio di mappa n. 19.

Dal punto di vista geologico, nell'area si distingue una alternanza tettonica di:

- complessi metamorfici carbonatici (marmi dolomitici, calcescisti con lenti di marmi) a permeabilità secondaria medio-alta (carsismo/fratturazione) e complessi cristallini (gneiss) a bassa permeabilità;
- coperture costituite da depositi di versante (ghiaie/sabbie) ad alta permeabilità primaria, depositi morenici più fini a bassa permeabilità, e depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi ad alta permeabilità primaria.

Il substrato roccioso svolge spesso funzione di base relativamente impermeabile rispetto al deflusso superficiale di copertura; l'emergenza è collocata in un intaglio con affioramento localizzato del substrato e presenza di spalmatura morenica limosa, configurando una soglia di permeabilità e/o controllo strutturale locale. Il bacino di alimentazione della sorgente risulta stretto e allungato con orientazione circa Ovest-Est e l'impluvio è alimentato dall'infiltrazione nella coltre detritica che drena verso l'emergenza.

Nello strumento urbanistico vigente il lotto nel quale ricade la sorgente è di proprietà del Comune di Baceno e, tra gli interventi ammessi in tali aree rientrano le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, tra cui le derivazioni d'acqua ed altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi, pertanto, l'intervento è compatibile con la classe di idoneità urbanistica in quanto opera che riveste carattere di pubblica utilità.

Il progetto prevede di captare le acque provenienti dalla sorgente *Locciabella* e di convogliarle tramite una nuova tubazione di adduzione specifica per acquedotti di lunghezza di circa 768 metri fino al nuovo bacino di carico, da edificarsi a valle dell'Alpe Cologno, ad una quota altimetrica di 1.695 metri s.l.m.. Dal bacino di carico si proseguirà con la realizzazione del nuovo acquedotto fino al punto di innesto sull'acquedotto esistente; in questi 60 metri di sviluppo longitudinale verrà posata la tubazione dell'acquedotto insieme alla tubazione di troppo pieno e di scarico di fondo del bacino di carico. Per convogliare l'acqua verso le utenze si utilizzerà la tubazione esistente dello sviluppo di 450 metri che arriva alla fontana pubblica di Motto di Cologno. L'intervento si completa mediante la posa di una diramazione dell'acquedotto principale dalla valvola di scarico dell'acquedotto esistente fino a dove la nuova tubazione verrà innestata all'interno del pozzetto esistente che gestisce la distribuzione dell'acqua all'interno della casetta del custode e alla nuova fontana pubblica; quest'ultimo tratto di condotta avrà una lunghezza pari a 254 metri. I lavori comporteranno:

- scavo nell'area di presa per la realizzazione dell'opera di captazione interrata, di una vasca di

raccolta/decantazione e di una vasca dissabbiatrice; installazione di dispositivi di sfioro per l'allontanamento delle portate in esubero e per la limitazione del prelievo al valore massimo ammesso dall'autorità concedente;

- scavo di una trincea per l'interramento della condotta di adduzione, per una lunghezza complessiva di 768 metri;
- scavo per la posa del bacino di carico, costituito due vasche inox affiancate per un volume complessivo di circa 5 metri cubi; accessi ispezionabili con chiusini, pozzetti e valvole (scarico di fondo e testa condotta);
- collegamento dal bacino di carico al punto di innesto sull'acquedotto esistente per circa 60 metri, comprensivo della tubazione di troppo pieno e scarico fondo;
- riutilizzo della condotta esistente per circa 450 metri fino alla fontana pubblica di Motto di Cologno;
- diramazione finale verso la casa del custode del parcheggio e nuova fontanella (lunghezza di circa 254 metri, con attraversamento del rio di Cologno staffato al ponte).

Non avendo a disposizione dati di portata sufficienti e riferiti ad un anno idrologico per definire la curva di efflusso sorgivo, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso, indispensabili per valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato; in assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia della sorgente imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la condizione maggiormente cautelativa, corrispondente a un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Per tale condizione di vulnerabilità il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione dell'area sottoposta a salvaguardia coincida con il bacino imbrifero sotteso dalla captazione e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di tutela assoluta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Considerata l'assenza di una suddivisione dell'area in zona di rispetto allargata e in zona di rispetto ristretta, dovranno essere cautelativamente considerati i vincoli riferiti a quest'ultima, così come definiti nel regolamento regionale 15/R/2006.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tav. 1: CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA PROPOSTE - Sorgente Locciabella - Comune di Baceno - Scala 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Alessandro Pirocchi - e agli atti con la documentazione trasmessa.

La suddetta perimetrazione ricade totalmente nel territorio del Comune di Baceno (VB) che, con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 18/11/2025 - agli atti dell'amministrazione - ne ha preso atto, approvandola.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che i terreni interessati risultano di proprietà comunale e che nell'area di salvaguardia individuata non sono presenti né attività agricole, né di pascolo e pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B, come anche esplicitato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Baceno (VB) con nota in data 21/11/2025 - agli atti dell'amministrazione - nella quale ha dichiarato che nel mappale interessato dall'area di salvaguardia non sono presenti attività agronomiche a causa dell'altitudine prossima ai 2.000 metri

s.l.m., della conformazione del terreno e dell'esposizione del versante e del grado di antropizzazione del territorio, praticamente inesistente.

Ne consegue che nel caso in cui venga modificata la gestione della suddetta area, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica della stessa, il comune che ne detiene il titolo d'uso sarà tenuto alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L'ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza e preso atto che all'interno dell'area di salvaguardia non sono presenti centri di pericolo e non vengono svolte attività di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, con nota in data 29/4/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha espresso parere preventivo favorevole in merito alla proposta di definizione presentata, fermo restando che l'utilizzo a scopo potabile di acque di qualsiasi origine captate o immesse in rete successivamente all'entrata in vigore del Decreto del Ministero della Sanità 26/3/1991 necessitano del preventivo ottenimento del giudizio d'idoneità e qualità al consumo umano da parte della stessa Azienda.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha comunicato che il rilascio del giudizio d'idoneità e qualità al consumo umano delle acque prelevate è subordinato, oltre che alla concessione di derivazione da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003:

- provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006;
- certificazioni di conformità al Decreto del Ministero della Salute n. 174/2006 dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto e delle opere di captazione, accumulo e distribuzione delle acque destinate al consumo umano ;
- verifica analitica su quattro campioni (uno per stagione) ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 26/3/1991 per l'attuazione del d.lgs. 18/2023.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, visionata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 13/3/2026 - agli atti dell'amministrazione - ha comunicato di non aver rilevato elementi ostativi sia alla concessione di derivazione che alla definizione dell'area di salvaguardia, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- prima dell'esercizio dell'opera dovranno essere ispezionate le condizioni interne del tracciato esistente dell'acquedotto mediante sonda dotata di telecamera, al fine di verificarne lo stato di conservazione e protezione, prevedendo, qualora necessario, la sostituzione e/o riparazione;
- per quanto attiene la protezione della zona di tutela assoluta dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:
- soluzioni tecniche per evitare l'infiltrazioni di acque superficiali verso tale zona (gestione vegetazione, impermeabilizzazioni locali);
- posa di recinzione per delimitare la zona e garantirne l'uso esclusivo alle opere di captazione/servizio;
- monitoraggio e ripristino della recinzione in caso di danneggiamenti;
- nell'area di salvaguardia dovranno essere rispettati i divieti previsti dal regolamento regionale 15/R/2006, con particolare attenzione ad evitare stabulazione e possibilmente il transito del bestiame.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione

Piemonte n. 16, in data 23/4/2026.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta risulta dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda all'adeguamento, sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; la recinzione dovrà essere ripristinata in caso di danneggiamenti e l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera e del manufatto di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;
- sia vietato nell'area di salvaguardia l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, con particolare attenzione ad evitare la stabulazione e il transito del bestiame;
- i materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto e delle opere di captazione, accumulo e distribuzione delle acque destinate al consumo umano siano dotati di certificazioni di conformità al Decreto del Ministero della Salute n. 174/2006;
- prima dell'esercizio dell'opera dovranno essere ispezionate le condizioni interne del tracciato esistente dell'acquedotto mediante sonda dotata di telecamera, al fine di verificarne lo stato di conservazione e protezione, prevedendo, qualora necessario, la sostituzione e/o riparazione;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'ASL competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia;

Vista la domanda ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. di nuova concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla sorgente ubicata presso località *Locciabella*, nel Comune di Baceno (VB) e a servizio del proprio acquedotto, presentata dalla stessa

amministrazione comunale alla Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 3/4/2025 per i seguenti quantitativi: portata massima 1 l/s, portata media 1 l/s, volume annuo medio derivato 31.104 metri cubi, con prelievo continuativo dall'1 gennaio al 31 dicembre;

vista la nota dell'ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 29/4/2025 - prot. n. 28995/25/SIAN;

visto il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale di Baceno (VB) n. 66, in data 18/11/2025, con il quale si è preso atto e si è approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Baceno (VB), in data 21/11/2025, nella quale ha dichiarato che nei mappali interessati dall'area di salvaguardia non sono presenti né attività agricole, né di pascolo;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 13/3/2026;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", in data 1/4/2026 - prot. n. 0000498, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo 19/6/2025, n. 102;

determina

- a. L'area di salvaguardia della nuova sorgente potabile ubicata presso località *Locciabella*, nel Comune di Baceno (VB) e a servizio dell'acquedotto comunale, è definita come risulta

nell'elaborato *“Tav. 1: CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA PROPOSTE – Sorgente Locciabella - Comune di Baceno - Scala 1:2.000”*, estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Alessandro Pirocchi - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.
- c. Il gestore della captazione - Comune di Baceno (VB) - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; la recinzione dovrà essere ripristinata in caso di danneggiamenti e l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera e del manufatto di presa, nonché si prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
 - provvedere a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione;
 - utilizzare materiali che siano dotati di certificazioni di conformità al Decreto del Ministero della Salute n. 174/2006 per la realizzazione dell'impianto e delle opere di captazione, accumulo e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
 - ispezionare, prima dell'esercizio dell'opera, le condizioni interne del tracciato esistente dell'acquedotto mediante sonda dotata di telecamera, al fine di verificarne lo stato di conservazione e protezione, prevedendo, qualora necessario, la sostituzione e/o riparazione;
 - ottenere dall'ASL competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - Comune di Baceno - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL del Verbano Cusio Ossola - Dipartimento di Prevenzione - SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Baceno, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;


- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

Tav. 1: CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA PROPOSTE
Sorgente Locciabella - Comune di Baceno
Scala 1:2.000



Alessandro Pirocchi

- OPERA DI PRESA
- ZTA Zona di tutela assoluta
- ZR Zona di rispetto
- BACINO IDROGRAFICO
- Foglio 19 Particella 39
- Confini fogli di mappa
- Edifici